

MOZIONE

Obbligo di rilascio immediato dei deflussi minimi al Ritom

del 21 febbraio 2011

Con la presente mozione chiedo che il Consiglio di Stato decreti a titolo immediato l'obbligo del rilascio dei deflussi minimi alle due prese di acque ticinesi con deflusso permanente utilizzate dalla centrale del Ritom.

Motivazioni

La concessione per l'utilizzazione delle acque del Ritom è scaduta il 31 dicembre 2005 e 5 anni dopo è scaduta, inutilizzata, anche la proroga massima di 5 anni eccezionalmente ammessa dopo la scadenza di una concessione per il rilascio dei deflussi minimi in base all'articolo 58a della Legge sull'utilizzazione delle forze idriche LUF1*. L'articolo cita: «*Le nuove disposizioni sui deflussi residuali si applicano senza restrizione al più tardi 5 anni dopo la data fissata per la scadenza della concessione*».

Questa norma è relativamente recente rispetto all'impianto generale della LUF1 che risale al 1916 (entrata in vigore 1918): essa è stata introdotta con una revisione della LUF1 del 1996 (in vigore dal 1997) con la quale si voleva tra l'altro affrontare il problema dei lunghi tempi necessari per ottenere il rinnovo delle concessioni ed evitare l'insicurezza di diritto derivante dalla scadenza dei diritti vecchi prima dell'entrata in vigore di quelli nuovi. Fu così messo a legge che la domanda di rinnovo di una concessione andava presentata alle autorità al più tardi 15 anni prima della scadenza e che la concessione nuova andava rilasciata entro la scadenza della vecchia. La norma d'eccezione supplementare con la proroga massima di 5 anni per l'adeguamento senza restrizioni dei deflussi in base alle norme vigenti intendeva evitare la situazione per cui un concessionario, procrastinando i tempi, potesse fruire a tempo indeterminato dell'esonero dal rilascio dei deflussi adeguati richiesti dalla Costituzione e dalla legge sulla protezione delle acque LPAC, in mancanza di decisioni concrete. È questa la situazione che si presenta ora al Ritom ma che, per legge, va evitata.

Per la definizione del deflusso minimo il valore di riferimento principale stabilito dalla LPAC è il deflusso di magra superato statisticamente durante 347 giorni all'anno (il cosiddetto Q347) o, in altre parole, non raggiunto nei 18 giorni più secchi. Esso fornisce la base per il calcolo del deflusso di dotazione (ossia del rilascio alla presa) con una formula contenuta nell'articolo 31 capoverso 1 LPAC* che privilegia i corsi d'acqua piccoli fino ad un Q347 di 60 litri al secondo e permette uno sfruttamento molto forte dei corsi d'acqua maggiori (con deflussi minimi di molto al disotto dei minimi assoluti raggiungibili naturalmente in anni particolarmente aridi). Stando al messaggio del Consiglio federale del 1987 sulla LPAC, il deflusso minimo stabilito in base all'articolo 31 capoverso 1 LPAC rappresenta un valore d'allarme ed è il minimo assoluto richiesto per legge. La legge impone aumenti se la qualità delle acque, la conservazione degli ambienti naturali e la migrazione dei pesci li richiedono (articolo 31 capoverso 2 LPAC*). Solo dopo la definizione di un deflusso minimo, basato su questi criteri quantitativi e qualitativi, si possono decidere delle deroghe (articolo 32 LPAC*) rispettivamente degli aumenti (non però delle diminuzioni!) in base ad una ponderazione degli interessi (articolo 33 LPAC*).

Per i corsi d'acqua che in tempi di magra vanno in secca ($Q_{347} = 0$ l/sec) non sono dovuti deflussi minimi.

La centrale del Ritom sfrutta tre prese su corsi d'acqua sui quali il Cantone ha il diritto di disporre. Ad esse si aggiungono acque derivate dal Cantone di Uri e dal Cantone dei Grigioni che esulano dalle nostre competenze (i cui diritti di utilizzazione scadono peraltro più tardi). Il Reno di Medel (presa W 17 secondo il codice cantonale, risp. TI-012 secondo il codice

federale della "Carta dei deflussi residuali" 1:200'000) nel punto del prelievo va periodicamente in secca per cui non richiede, se questo dato verrà confermato, il rilascio di un deflusso. Restano le altre due prese ticinesi, quelle sulla Garegna (o Canaria; presa W18, risp. T-013) con un deflusso di magra Q₃₄₇ di 150 litri al secondo e sul Foss, il riale sul quale si trova lo sbarramento del Ritom (presa W19 risp. TI-029), con un Q₃₄₇ di 300 litri al secondo.

Per queste due prese l'articolo 31 capoverso 1 LPAc richiede un deflusso minimo (che in assenza di infiltrazioni in alveo corrisponde al deflusso di dotazione) di 122 l/sec, rispettivamente 192 l/sec. Attualmente queste prese non sono soggette a rilasci. Ci si trova cioè confrontati ad uno sfruttamento totale. In caso di rinnovo della concessione esse non ammettono possibilità di deroghe (art. 32 LPAc) se non attraverso il cosiddetto piano di utilizzazione e protezione che consente di sfruttare maggiormente un corso d'acqua se in prossimità se ne sfrutta meno un altro rispetto a quanto invece la legge ammetterebbe. La domanda di concessione, non ancora pubblicata, intende invocare questa norma d'eccezione.

Nel frattempo, siccome la legge chiede l'adeguamento dei deflussi *senza restrizioni*, il minimo assoluto richiesto alle due prese sulla Garegna e sul Foss è quindi di 122 e 192 litri al secondo di cui chiedo al Consiglio di Stato di decretarne con effetto immediato il rilascio. Senza esami ulteriori, che attualmente non sono disponibili (lo saranno al momento della pubblicazione della domanda di concessione) eventuali aumenti dei deflussi in base all'articolo 31 capoverso 2 e all'articolo 33 non sono definibili per cui appare inevitabile dovervi rinunciare transitoriamente.

Al rilascio di questi deflussi non vanta alcun diritto acquisito in quanto la concessione è scaduta e con essa si sono estinti automaticamente anche i diritti acquisiti. L'attuale attività della centrale del Ritom di cui, a rigore, si potrebbe anche chiedere una sospensione in mancanza di una concessione, viene tollerata dalle autorità ad hoc. Personalmente reputo giustificato continuare la gestione nell'interesse di un approvvigionamento energetico pulito e rinnovabile, ma assolutamente inaccettabile rinunciare ai deflussi minimi, ora dovuti senza remore.

Fiorenzo Dadò

Fonti citate:

Articolo 58a LUF: http://www.admin.ch/ch/i/rs/721_80/a58a.html

Articolo 31 LPAc: http://www.admin.ch/ch/i/rs/814_20/a31.html

Articolo 32 LPAc: http://www.admin.ch/ch/i/rs/814_20/a32.html

Articolo 33 LPAc: http://www.admin.ch/ch/i/rs/814_20/a33.html